



Associazione Amici del Teatro Compagnia dei Gelosi  
c/o Egidio Belloni, Presidente  
Via Calvi 31, Cerro Maggiore (MI)  
P.IVA/C.F. 11936500153

[info@compagniadegelosi.it](mailto:info@compagniadegelosi.it)

## **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

\*\*\*\*\*

In data 14 dicembre 2020 alle ore 21,15, in modalità remota tramite strumenti telematici, stanti le restrizioni conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Amici del Teatro – Compagnia dei Gelosi, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Modifiche allo statuto associativo per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente pro tempore dell'Associazione, sig. Belloni Egidio, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Cogliandro Carmen la quale accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente fa presente agli intervenuti che l'Assemblea è regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, che sono identificati presenti n. 24 soci in proprio e n. 11 soci per delega, su un totale di n. 40 soci, come si evince dal foglio presenze conservato agli atti dell'associazione.

La presente Assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

#### **1. Modifiche allo statuto associativo per adeguamento alla riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)**

Il Presidente propone ai soci, già precedentemente edotti in merito, di valutare l'opportunità di proseguire l'attività associativa conformando la stessa alle previsioni normative introdotte dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente dà quindi lettura ai convenuti del nuovo statuto associativo, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che presentano variazioni rispetto alla formulazione in vigore e dando ampia spiegazione delle stesse.

Dando voce ad un'esigenza già informalmente più volte espressa dai soci, il Presidente propone altresì di procedere alla modifica della denominazione dell'Associazione, al fine di renderla conforme alla denominazione con la quale effettivamente l'ente è conosciuto nel proprio contesto di riferimento.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità.

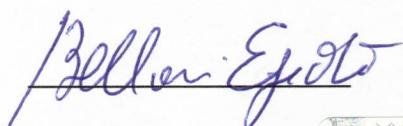
### DELIBERA

- di procedere alla modifica della denominazione dell'Associazione, da "Associazione Culturale Amici del Teatro – Compagnia dei Gelosi" a: "**COMPAGNIA DEI GELOSI**";
- di esprimere il proprio comune intento di proseguire l'attività associativa conformando l'associazione alle caratteristiche di associazione di promozione sociale, come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, e di dare mandato al Presidente dell'Associazione perchè ponga in essere tutte le operazioni necessarie per richiedere presso gli enti competenti la relativa qualificazione;
- di approvare pertanto il nuovo statuto associativo nella formulazione di cui il Presidente ha dato lettura, conforme alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017);
- di disporre che fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuino ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore;
- di dare mandato al Presidente dell'Associazione di compiere tutti gli atti necessari al fine della corretta esecuzione delle presenti deliberazioni, provvedendo alla registrazione del presente atto presso l'amministrazione finanziaria ed alle dovute comunicazioni a tutti gli enti preposti.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 23.35.

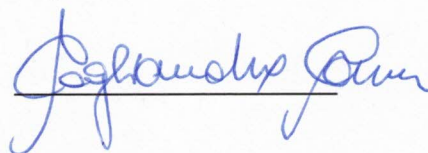
IL PRESIDENTE

Belloni Egidio



IL SEGRETARIO

Cogliandro Carmen



# **STATUTO** **DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEI GELOSI - APS**

## **ART. 1** **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

### **COMPAGNIA DEI GELOSI - APS**

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale nel comune di Cerro Maggiore – MI.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2** **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3** **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

## **ART. 4** **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

## **ART. 5** **(Finalità e Attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si pone la finalità di promuovere la conoscenza, la visione, l'ascolto, la pratica, la fruizione del teatro e delle pratiche artistiche ad esso correlate, al fine di diffonderne la considerazione quale elemento essenziale della cultura e delle tradizioni del popolo.

Essa ha inoltre lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo e di promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili, ampliando la conoscenza dei vari settori di azione

attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nei vari campi d'interesse e dei fini perseguiti.

Promuove l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza e le pari opportunità; ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere manifestazioni, rappresentazioni, convegni, seminari, corsi aventi per oggetto la ricerca, la critica, la storia del teatro e tutte le attività artistiche connesse;
- gestire e sostenere corsi di teatro propedeutici ed avanzati;
- commissionare nuovi testi a giovani drammaturghi;
- promuovere e gestire scuole stabili di teatro;
- incrementare la conoscenza delle istituzioni e delle esperienze teatrali in atto in Italia e all'estero, favorendo scambi, visite, manifestazioni congiunte ed incontri culturali di ogni genere;
- promuovere presso enti, associazioni ed istituzioni locali, nazionali ed internazionali l'inserimento del teatro quale elemento fondamentale della politica culturale, favorendo la realizzazione di spettacoli e manifestazioni;
- produrre in proprio o in collaborazione e distribuire spettacoli teatrali;
- produrre gli strumenti editoriali connessi alla propria attività (copioni, libri, video, dischi, ecc.);
- istituire borse di studio.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere

al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrarne il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata sia all'interessato sia all'Assemblea dei soci ed è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare il patrimonio fisico, morale ed intellettuale dell'Associazione;
- non divulgare a terzi copioni o altro materiale facente parte del patrimonio intellettuale dell'Associazione, salvo se espressamente autorizzato dal Direttore artistico;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

## **ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

**ART. 9**  
**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo ed ha effetto immediato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, previa deliberazione dell'Assemblea con voto segreto.

In caso di mancato pagamento della quota annuale e decorsi inutilmente 30 giorni dall'invio di sollecito formale, il socio moroso può essere escluso su deliberazione del Consiglio direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione avvenuta tramite comunicazione scritta a cura del Consiglio direttivo.

**ART. 10**  
**(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente e le altre cariche sociali
- Organo di controllo
- Organo di revisione

**ART. 11**  
**(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e contatto telefonico, o qualunque altro strumento ritenuto idoneo a comprovarne l'avvenuta comunicazione all'associato risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può essere svolta anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

## **ART.12**

### **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla decisione del Consiglio direttivo in merito all'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 13**

### **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

## **ART. 14**

### **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 15 (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da non meno di 5 a non più di 9 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio direttivo; è nominato dai componenti del Consiglio direttivo nel suo seno, nella prima riunione. Nella medesima sede si nominano anche:

- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Direttore artistico.

## **ART. 16 (Il Presidente e le altre cariche sociali)**

### Presidente

Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

#### Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo, nonché del libro degli Aderenti all'Associazione.

#### Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito della tenuta contabile dell'Associazione. Redige il bilancio preventivo e consuntivo. Ha potere di firma sui conti correnti intestati all'Associazione.

#### Direttore artistico

Il Direttore artistico elabora e propone i progetti artistici e culturali per le attività dell'Associazione. Il Direttore artistico dà parere anche sui progetti proposti da altri membri dell'Associazione; ne segue lo sviluppo; dà parere vincolante su modalità e tempistiche degli stessi. Ha potere di firma su contratti, stampati SIAE e simili purché riguardino le attività culturali dell'Associazione.

### **ART. 17 (Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 18**  
**(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**ART. 19**  
**(Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati e degli Aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

**ART. 20**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 21**  
**(I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 22**  
**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 23**  
**(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 24**  
**(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 25**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**ART. 26**  
**(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

**ART. 27**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 28**  
**(Responsabilità dell'Associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

**ART. 29**  
**(Assicurazione dell'Associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 30**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 31**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 32**  
**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
  3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
- 
- 